

DESCRIZIONE DEL FABBRICATO

PER LA

COOPERATIVA FRA MAGISTRATI DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Il fabbricato per la Coop. fra Magistrati della Corte di Cassazione è quello risultante dal progetto eseguito dall'Ing. Marietti e sorgerà sul terreno fra la Piazza Mazzini, Via Oslavia, Via Paolucci De' Calboli e Via Sabotino, ed è costituito da un piano di scantinati, da un re-de chaussé e da cinque piani, oltre ad una parziale sopraelevazione verso la Piazza Mazzini e due sopraelevazioni agli angoli della Via Paolucci de' Calboli. Il tutto diviso in 103 appartamenti comprendenti 804 vani calcolando per due vani il complesso della cucina, gabinetto da bagno, cesso di servizio, ingresso. Fanno parte dell'appartamento una soffitta ed una cantina, giusta assegnazione che ne farà il Consiglio d'Amministrazione in conformità del progetto.

Inoltre al re-de-chaussé si trovano quattro grandi locali ad uso di negozi, due dei quali sono messi in comunicazione con i cortili completamente coperti. Vi sono inoltre nel seminterrato n. 18 garages per i soci.

FONDAZIONI = Le fondazioni dovranno esse-

re eseguite utilizzando al massimo le zattere già eseguite con platea di cemento armato, estendentesi sotto l'intero fabbricato, in modo da ripartire l'intero carico sul terreno a non più di Kg. 1.200 per cmq.; sotto ai muri sarà eseguita un doppio cordolo di collegamento delle nervature, mentre la platea dovrà essere eseguita con soletta e nervature rovescio: tra le nervature dovrà eseguirsi il getto di voltine in laterizi ove vi siano alloggi dei portieri, locali annessi a negozi ecc. Nei locali destinati a cantine e nelle carbonaie per i termosifoni potrà farsi il riempimento con terra o materiali di demolizione. In tutti i locali sotterranei si dovrà però avere un pavimento perfettamente piano ed uniforme.

MURATURE = Tutte le murature in elevazione saranno eseguite in pietra di tufo e malta di pozzolana, con doppio ricorso di mattoni a distanza non maggiore di un metro l'uno, dall'altro. I pilastri aventi le dimensioni di larghezza e lunghezza inferiori ad un metro, saranno eseguiti in soli mattoni zoccoli⁽²⁾ e così pure quei pilastri anche di maggiore dimensione, i quali a giudizio della Direzione dei lavori, portino cariche superiori a Kg. 4,5 per cmq. e non compatibili quindi con la loro esecuzione in muratura di pietra.

Gli spessori dei muri perimetrali e di spina saranno tali che la sollecitazione massima dei muri stessi non superi i 6 Kg. per cmq. e per i muri in mattoni forati 3 Kg. per cmq. (1)

Allo scopo di alleggerire la costruzione, date le particolari condizioni del terreno di fondazione, i muri trasversali di collegamento saranno sostituiti con travi in cemento armato di sufficiente resistenza e con sovrastante muratura di riempimento in mattoni forati.

Il piano del pavimento del re-de-chausée sarà quello ora esistente.

L'altezza dei diversi piani, da pavimento, a pavimento, sarà la seguente :

piano del re-de-chausée	m. 3.90
piano 1°	" 3.85
piano 2°	" 3.95
piano 3°	" 3.90
piano 4°	" 3.80
piano 5°	" 3.95 (ivi compreso m.0.30 di intercapedine), il 6° piano avrà un'altezza di m.3.95 ivi compresa m.0.30 di intercapedine.

S O L A I = I solai saranno eseguiti con travi di ferro a doppio T, travelloni e copriferri con robusti cordoli in cemento armato ad ogni piano. La re-

sistenza dei solai dovrà essere sufficiente a sopportare un sovraccarico di 200 Kg. per mq. oltre al peso dei tramezzi.

C O P E R T U R A = La copertura del fabbricato sarà sistemata parte a terrazza e parte a tetto, secondo risulta dal progetto. I tetti saranno eseguiti pure essi in cemento armato o in legno ricoperti con tegole alla romana. Sotto i tetti saranno ricavati locali di soffitto per deposito di materiali, nonché locali per i cassoni dell'acqua e per i bucatari; questi ultimi dovranno essere forniti di vasche da bucato in numero tale da esservene almeno una per ogni sei appartamenti. La parte a terrazza, i locali dei bucatari ed i locali per i cassoni dell'acqua dovranno essere ricoperti da uno strato di asfalto di almeno mm. 16 prolungato per almeno 20 cm. a rivestimento dei muri e dei parapetti.

I N T O N A C I E P R O S P E T T I = Tutti i locali ^{saranno} intonacati con malta comune di pozzolana e calce, e tirati a perfetta pelle piana; gli stucchi esterni saranno conformi al disegno di progetto, e avranno le ossature degli oggetti in muratura, e verranno eseguiti con polvere di marmo e calce. Le mensole, i modiglioni i parapetti dei balconi e delle terrazze e tutte le altre parti decorative che non potranno essere esegui-

te in posto, saranno gettate in cemento e collocate in opera. È l'obbligo dell'Impresa di eseguire tutti i modelli richiesti dalla direzione dei lavori, apportandovi tutte quelle modificazioni da essa ritenute necessarie. Per le decorazioni interne si useranno stuccoline per un valore di lire cento per vano; sarà però in facoltà della direzione dei lavori di assegnare ai diversi vani dell'appartamento la somma globale ad esso spettante, a proprio criterio.

ANDRONE = INGRESSO = SCALE = L'androne, il portico e gli ingressi principali avranno la posizione segnata in progetto. Essi saranno pavimentati con pietrini di plintos e avranno uno zoccolo in marmoridè dell'altezza di m. 1.60. Uguale pavimentazione ed uguale zoccolo verranno eseguiti nel portico e negli ingressi principali di accesso a tutte le scale. Le scale saranno con gradini e pavimenti in marmo bianco, con zoccolo in bardiglio alto cm. 60 misurati dallo spigolo superiore del gradino. L'androne, il portico, gli ingressi principali le scale saranno convenientemente decorati a stucchi a seconda dei progetti che darà la Direzione dei Lavori.

Le scale avranno ringhiere in ferro lavorato e corrimano in rovere lucidato, su disegni da fornarsi dalla Direzione dei Lavori. Il peso massimo delle

ringhiere sarà di Kg. 30 per metri lineare. Similmente saranno in ferro lavorato le inferriate delle finestre dei sotterranei, cancellate dei muri di cinta e di divisione sui terrazzini e cancelletti degli ascensori questi pure del peso medio di Kg. 30 al mq. Tutte le scale saranno fornite di ascensore dal piano terreno al piano delle terrazze, gli ascensori avranno la portata di Kg. 350 e capaci di contenere 4 persone sedute, e avranno l'ubicazione segnata in progetto.

P A V I M E N T I = Tutti i locali d'abitazione saranno pavimentati con marmette in granitello tipo Vianini, di prima qualità.

Le cucine, i bagni, ed i cessi saranno pavimentati in marmette unicolori, gli ingressi ed i corridoi avranno fascia e controfascia. Le camere saranno pavimentate con marmette unicolori, con fascia e bordura a disegno; una camera su tre verrà pavimentata con marmette a disegni, a scelta della Direzione dei Lavori. Le terrazze e le soffitte saranno pavimentate con campigiane, le cantine con cemento buccardato: quelle abitate con mattonelle esagone. Tutte le terrazze che sono in diretta comunicazione con appartamenti saranno pavimentate in marmette tipo Vianini, unicolore.

I N F I S S I = Le finestre avranno le dimensioni segnate nel progetto. Di massima le luci delle finestre saranno le seguenti:

1,10 x 2,20 al piano terreno

1,10 x 2,00 al primo piano

1,10 x 2,30 al secondo piano

1,10 x 2,20 al terzo piano

1,10 x 2,00 al quarto piano

1,10 x 1,80 al quinto e sesto piano.

I finestroni al 5° e 6° piano risultanti dai disegni hanno dimensioni di metri 1,60 x 1,80. L'altezza dei parapetti sarà di cm. 95 dal piano pavimento. Tutte le finestre saranno in larice d'America dello spessore di mm. 50 con telaio completo a 4 lati e con doppie battute sul telaio stesso. I montanti centrali si chiuderanno a gola di lupo. La chiusura verrà effettuata con robusta cremonese di ottone incassata sul montante. Agli spigoli interni degli sguinci delle finestre vi sarà contromostrà in abete uguale a quelle delle porte.

Le persiane saranno avvolgibili, di tipo di Svezia dello spessore di mm. 15 e saranno riunite di lama di ferro sotto l'ultima stessa; saranno anche munite di cinghia e avvolgi-cinghia.

Il cassettono che racchiude il rullo di avvol-

gimento della persiana potrà essere in abete dello spessore di mm. 36 a buona tenuta d'aria, e fatto in modo da facilitare la riparazione degli avvolgibili. I controportelli saranno d'abete dello spessore di mm. 25 con robusta spagnoletta per la loro chiusura. Nell'interno della finestra vi sarà un davanzale di legno della larghezza di 20 cm. Le porte interne saranno di abete dell'altezza di luce di m. 2,40 e dello spessore di mm. 40, quelle larghe > metri 0,90 o meno saranno ad una partita sola. Tutte le porte interne saranno munite di mostra e contro(mostra) e quelle sui tramezzi saranno munite di cassettoncini. Lo specchio superiore di tali porte - a richiesta della Direzione dei Lavori - sarà a vetri o foderato. Le grandi arcate di comunicazione fra i salotti e le sale da pranzo degli appartamenti, saranno munite di mostra e contromostra, ma senza invetriata.

Le porte d'ingresso agli appartamenti dell'altezza di luce di metri 3, le porticine d'accesso ai sotterranei ed alle portierie saranno in rovere nostrano, lucidate a spirito dello spessore di cm. 16 e con maniglie di ottone e serrature tipo Yale, con almeno quattro chiavi. Il portone ed i portoncini di ingresso saranno pure in rovere dello spessore di

cm. 10 a seconda dei disegni che darà la Direzione dei Lavori. Per ogni appartamento si avrà almeno due chiavi del portone d'accesso. La comunicazione fra l'androne, il porticato e le scale, sarà chiusa a mezzo di vetrate in rovere dello spessore di cm. 6 similmente i portoncini d'ingresso principali saranno muniti di bussola a vetri in legno di rovere pur'essa dello spessore di cm. 6.

Le finestre delle scale saranno in picht-pine con la sola invecchiata, come pure quello dei sotterranei e delle cantine. Le soffitte avranno porte d'accesso in castagno, in una sola partita ed il pannello superiore sarà munito di un'apertura con chiusura di lamiera forata, permettente una conveniente areazione della camera.

Tutte le ferramenta occorrenti a tutti gli infissi saranno robuste e di ottima qualità in particolar modo le cerniere, le cremonesi e le serrature. Gli infissi in genere dovranno essere oggetto di particolare cura dell'Impresa ed il loro tipo dovrà essere approvato in precedenza su campione della Direzione dei Lavori.

BAGNI = CUCINE = APPARECCHI D'IGIENE = Spetta all'Impresa la fornitura completa e l'installazione degli impianti del gas e dell'acqua. Nei sottotetti

saranno convenientemente alloggiati i cassoni per la dotazione dell'acqua che dovrà essere di 500 litri giornalieri per ogni appartamento.

Tutte le tubazioni dell'acqua e del gas saranno in ferro, fissate ai muri, con collari e grappe e dovranno distribuire l'acqua ed il gas a tutti i bagni, cessi e cucine, in modo da essere perfettamente funzionati. Gli apparecchi da installarsi nei gabinetti da bagno sono i seguenti:

- a) - vasche di ghisa di prima scelta della lunghezza interna di metri 1,76 con grappe di ottone nichelata, da 3/4 di pollice per acqua calda e fredda, piletta di scarico, e troppo pieno.
- b) - bidet in porcellana di prima scelta con gruppo per acqua calda e fredda;
- c) - lavabo di porcellana di prima scelta da cm. 40 x 62 con due rubinetti di ottone nichelato per acqua calda e fredda, piletta di scarico nichelata, mensola di ghisa smaltata.
- d) - Water closet di porcellana di prima scelta con tavoletta di noce, con coperchio, cassetta di scarico smaltata bianca, pull di porcellana con catena, tubo di scarico nichelato.

Tutti gli apparecchi dovranno essere forniti dei necessari sifoni, scarichi e cassetta a sifoni.

E' compreso nel forfait l'impianto completo di tubazione per l'acqua calda e fredda, rimanendo esclusa la fornitura del solo apparecchio scaldabagno. Nel centro del pavimento sarà posta in opera un chiusino con tubo di scarico.

Le pareti del gabinetto da bagno saranno rivestite fino all'altezza di m. 1,50 con piastrelle di porcellana delle dimensioni di 0,15 x 0,15 terminate in alto con un bordo a rilievo e collarino.

I gabinetti saranno forniti dei seguenti apparecchi;

- a) - tazza di porcellana di prima scelta, con tavoletta di faggio, cassetta di scarico verniciata bianca, tubo di scarico e pull con catena.
- b) - lavabetto di porcellana con gabinetto d'acqua fredda.

Lo zoccolo del gabinetto sarà verniciato a smalto bianco, per un'altezza di m. 1,50.

Le cucine saranno del tipo tedesco, a 4 fornelli a gas, e 2 a carbone con forno e rosticceria.

La cappa sarà di lamiera di ferro smaltata bianca;

Il lavandino sarà di maiolica porcellanata a 2 vasche profonde circa 20 cm. e sarà fornito di tavoletta scolapiatti in maiolica porcellana, il tutto della lunghezza complessiva di m. 1,70 circa.

Sopra il lavandino sarà infissa al muro una lastra di marmo cm. 15 per metri 1 e similmente vicino alla cucina vi sarà una lastra di marmo su mensole, di m. 0,35 x m. 1.

Le pareti della cucina saranno rivestite per un'altezza di m. 1,40 con piastrelle di maiolica porcellanata tipo Sassuolo delle dimensioni di 0,20 x 0,20.

RISCALDAMENTO = Dovrà eseguirsi un impianto completo di riscaldamento a termosifone, capace di dare a tutti gli ambienti abitabili una temperatura di 16° centigradi, quando all'estremo vi sia una temperatura di 4°. Detto impianto sarà eseguito con 8 caldaie uno per scala, in modo che ogni caldaia serva al funzionamento degli appartamenti della scala stessa. La circolazione dell'acqua dovrà essere perfetta a 40°. Le stufe di riscaldamento nelle sale da pranzo saranno munite di forno scaldapiatti.

FOGNATURE = Tutte le tubature di smaltimento di acqua e delle latrine saranno in ghisa tenute staccate dalle murature e sospese con staffe e collarini. Tutta la tubazione della fognatura nonché sifoni, pozzetti ove occorrono, tubi di ispezione e l'attacco alla fognatura governatoriale, sono comprese.

se nel forfait per modo che tutti gli apparecchi sanitari devono essere consegnati perfettamente funzionanti. Le cante delle latrine dovranno essere prolungate fino al tetto e munite di sfiatatoio; le tubazioni della fognatura orizzontale potranno essere in gres e in cemento fino all'omissione nel collettore. Prima di questo dovrà essere costruito un grosso sifone di sicurezza. Tutti gli impianti dell'acqua, del gas e della fognatura dovranno ad ogni modo corrispondere perfettamente alle disposizioni governatoriali.

Tutte le acque piovane, sia dei tetti che delle terrazze saranno convogliate convenientemente in gronde e doccie discendenti in lamiera di ferro zincato, collocate all'esterno dei muri con gli occorrenti collari, graffe di sostegno, gomiti, imboccature di piombo ove occorrono ecc.; tubi di ghisa e conduttura in gres o in cemento fino al collettore governatoriale, il tubo convenientemente verniciato ove occorra e a seconda delle disposizioni della direzione dei lavori. Ad ogni modo perfettamente funzionate ed a norma dei Regolamenti Governatoriali.

V E T R I = Tutte le finestre debbono essere munite di vetri semidoppi tutti di un pezzo. Le porte interne a vetri nei casi eccezionali in cui occorrono

= 14 =

no, le finestre dei bagni, e dei gabinetti avranno vetri imprime. Le vetrate delle scale e le bussole dei portonciami di ingresso principali avranno vetri cattedrali a colori a scelta della Direzione dei Lavori. Nelle cantine, e dove occorre, nei sottotetti vi saranno vetri semplici.

IMPIANTO ELETTRICO = L'Impresa dovrà fornire l'impianto completo e funzionante, compresi i necessari apparecchi da scegliersi dalla Direzione dei Lavori per l'androne, il portico, gli androncini e le scale. Dovrà inoltre provvedere all'illuminazione delle terrazze comuni, dei bucai, e dei locali per i cassoni dell'acqua al piano attico, dei corridoi nelle cantine dei locali del termosifone ed ascensore, delle portinerie e degli alloggi dei portieri. Negli appartamenti l'Impresa dovrà provvedere alle necessarie colonne montanti e la linea principale all'ingresso e l'attraversamento in traccia dei soffitti in tutte le camere, con l'occorrente gancio al centro per la sospensione del lampadario.

OPERA DEL PITTORE = Gli infissi saranno consegnati ultimati con le opportune opere da pittore; saranno cioè spalmati prima da una mano di olio di lince successivamente da tre mani di vernice a biacca previa imprimitura e stuccatura, in modo da ottenere una ver-

niciatura perfettamente liscia ed uniforme. Il colore sarà scelto dalla Direzione dei Lavori. Gli androni, portico, gli androncini, le scale, le portinerie, gli alloggi dei portieri, le cucine, i bagni ed i cessi degli appartamenti e tutti i soffitti in genere saranno tinteggiati a calce e colla con colori a scelta della Direzione dei Lavori. Tutte le camere di abitazione, gli ingressi ed i corridoi muniti di carta foderata.

La tinteggiatura esterna del fabbricato sarà eseguita a seconda del progetto architettonico, a finta pietra travertino, da tutte le parti sagomate ed in aggetto; a tinta unita per i fondi di pareti. I cortili saranno tinteggiati con tinta uniforme.

PIETRE E MARMI = Il fabbricato sarà circondato su tutti i prospetti verso la via e per un'altezza di m. 0,60 da uno zoccolo in pietra di travertino dello spessore di cm. 10 convenientemente sagomato in alto a seconda delle disposizioni del Direttore dei lavori. Tutte le finestre avranno esternamente una soglia di marmo bianco dello spessore di 2 cm. passante sotto per almeno 3 cm. al telaio dell'invertrata e sporgente pure per tre centimetri dal filo del muro esterno convenientemente inclinata per dar scolo alle acque piovane. Tutti i parapetti dei

balconi e delle terrazze saranno ricoperte con lastre di marmo bianco. I pavimenti dei balconi saranno in marmette. I parapetti delle terrazze sull'attico e così pure ogni altro muro che dovesse eventualmente rimanere scoperto avrà una copertura di peperino dello spessore di 5 cm. e convenientemente aggettante per lo scolo delle acque. Le vasche per i bucatoi saranno in cemento con armatura di ferro e con piano per lavare pure in cemento. Le vasche per l'acqua potabile potranno essere in lamiera di ferro zingato oppure in cemento armato a scelta della Direzione dei Lavori.

ALLOGGI DEI PORTIERI = L'Impresa dovrà provvedere alla sistemazione nei sotterranei degli alloggi dei sei portieri della casa, provvedendo alle occorrenti latrine con lavabetto come quelle degli appartamenti, un fornello a gas con 3 fuochi, con cappa, lavandino di marmo con relativo scolapiatti. I locali di abitazione del portiere saranno pavimentati come già è detto.

Detti locali saranno resi abitabili mediante isolamento dell'umidità a mezzo di intercapedine che sarà di almeno 20 cm.

CORTILI = COPERTI E NEGOZI = I cortili saranno coperti con solaio in cemento armato costituito da

solette e nervature posanti su un necessario numero di pilastri di cemento armato e con le relative piastre di fondazione. Il piano del pavimento delle coperture dei cortili sarà circa 10 cm. più basse delle soglie delle finestre dello scantinato.

I locali saranno illuminati a mezzo di lucernari che avranno la complessiva superficie di almeno 1/10 della superficie totale dei locali stessi. I vetri di tale lucernario dovranno essere retinati oppure protetti con rete; alcuni di questi lucernari saranno apribili per la conveniente areazione. Il locale sarà pavimentato con marmette unicolori, sotto al pavimento verrà costruito un vespaio dell'altezza di cm. 30, con scaglie di tufo e gretonato di calce.

I quattro negozi risultanti dal progetto saranno ultimati con decorazioni a stuccolina, essi avranno un ampio lucernaio della superficie di mq. 10 circa e saranno pavimentati in marmette a disegni su solaio a cemento armato. Due di queste locali saranno messi in comunicazione col cortile coperto mediante un'ampia scala con gradini di marmo bianco. I negozi avranno apertura verso strada con vetrate, con cristalli e soglie di marmo. Le serrande di chiusura saranno avvolgibili in lamiera ondulata in-

vulnerabile.

I negozi saranno muniti delle opportune latrine e lavabi come da progetto e delle necessarie condutture di acqua e gas. =

(1) a pg 3 fine 1^o capoverso aggiungere
Nel calcolare la sollecitazione della
membratura dello scandinato, si terrà
conto della resistenza dell'infelcia-
tura in cemento armato dei vani
di alcune porte, infelciatura pre-
vista di robustezza sufficiente da
compensare la diminuzione di
resistenza che consegue ai vani delle
porte stesse.

(2) a pg 2 risultava riga aggiungere le
parole "o se occorre, anche in calcestruzzo
di cemento."

"NUOVA COOPERATIVA FRA I MAGISTRATI DELLA CORTE
DI CASSAZIONE" IN ROMA.

Appalto per la costruzione di un palazzo per abitazione in Roma - Piazza Mazzini.

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1 - Tutti i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte e quelli murari dovranno essere eseguiti con magistero appropriato alle varie categorie giusta ogni moderna espressione.

Speciale diligenza dovrà essere osservata secondo le buone regole d'arte nelle operazioni di spegnimento della calce, in quelle di manipolazione della calce e del calcestruzzo ed in genere in tutte le opere in cemento.

La muratura listata verrà eseguita con scaglionati di tufo e malta disponendo tutti i materiali in buona regola d'arte in modo da costituire una massa compatta.

La muratura in mattoni di qualunque forma e grossezza dovrà essere eseguita con laterizi nuovi e forti esattamente orizzontale e a connessura di malta.

I mattoni saranno disposti alternati per lun-

2) go e per testa avendo cura di evitare le così dette sorelle.

Le spalle a sguincio delle porte, delle finestre e degli angoli sporgenti e rientranti dovranno essere perfettamente verticali e eseguiti a mattoni.

Le murature per archi, piattabande e volte verranno eseguite in mattoni intieri e malta fina con connessura non più larga di un centimetro, misurata nell'introdosso e con giunti disposti secondo il raggio.

E' di obbligo generale, per tutte le strutture murarie in malta, di bagnare, copiosamente le pietre ed i mattoni immediatamente prima del loro collocamento in opera, come pure è tassativo l'obbligo di innaffiare la muratura di fresca costruzione per almeno due settimane dalla sua fattura; e di intensificare tale pratica nella stagione calda onde evitare l'azione disseccante del sole.

Art. 2 - La costituzione proporzionale della malta sarà la seguente:

Malta grossa cm. 0,22 in volume di calce grassa e
cm. 1,10 in pozzolana

Malta mezzana mc. 1,25 in volume di calce grassa
e mc. 1,10 di pozzolana

Malta fina mc. 0,28 in volume di calce grassa

Art. 3 - Gli intonaci dovranno essere eseguiti con speciale diligenza, tenendo ben presente quanto si è detto nella manipolazione e spegnimento della calce; la calce a ciò necessaria dovrà essere spenta almeno tre mesi prima.

I prospetti esterni e dei cortili saranno eseguiti secondo il progetto; abbozzatura di cretoncini, arricciatura di malta fina, e colle di stucco composta di una parte in volume di calce bianca e due di polvere di marmo escluso in modo assoluto l'uso del gesso ed in generale quello del cemento; compresi fondi, cornici, cornicioni, fascie, stipiti, mestre, architravi, mensole, cimose, bugneti, balconi e relativi soffitti, parapetti, zoccoli a colle di stucco o di cemento, motivi decorativi di qualsiasi genere anche sormontati la linea di gronda ed i parapetti delle terrazze, e quanto altro risulterà dai disegni di dettaglio sviluppanti i tipi di contratto. Per la loro esecuzione il progettista fornirà all'Impresa, che avrà l'obbligo di attenervisi, tutti quei disegni di dettaglio, sagome al vero, ecc. che potranno occorrere.

L'Impresa avrà l'obbligo di fare eseguire, per le decorazioni ornamentali, quei modelli in creta

4) o in gesso che il progettista riterrà necessario e sottoporli alla sua approvazione ed eventuale correzione.

Art. 4 - L'Impresa deve sottostare alle norme e prescrizioni dei regolamenti Ministeriali per le opere in cemento armato. Tali norme l'Impresa dichiara di ben conoscere ed accettare integralmente ed esse si intendono come qui trascritte. In ogni caso in mancanza di norme tassative saranno in tutte le opere eseguite le migliori regole d'arte compiendo i lavori nel miglior modo possibile ed impiegando tutti i mezzi che la buona pratica suggerisce. Le prove di collaudo per i cementi armati, se richieste, dovranno farsi non prima del 50° giorno dall'ultimazione del getto dell'elemento da provare, a spese e cura dell'Impresa spingendo a una volta e mezza il carico accidentale permanente adottato nel calcolo. Sotto tale carico per la durata di non oltre 24 ore la freccia di inflessione delle parti sottoposte al collaudo non dovrà superare un millesimo delle rispettive portate. Prima della esecuzione di dette opere l'Impresa darà copia dei calcoli, degli schemi, delle dimensioni e distribuzioni del ferro, avendo essa assunto a suo carico i calcoli del cemento armato, calcoli che dovranno essere fatti da per-

sona giuridicamente idonea.

(5)

Sarà obbligo dell'impresa di fare l'analisi del cemento per i cementi armati alla Regia Scuola di Applicazione di Roma, appena giunta la spedizione in cantiere.

Art. 5 - L'Impresa dovrà pure osservare tutte le norme municipali di polizia relativamente a ponteggi, segnali notturni ecc. ed altre disposizioni relative e dovrà garantirsi contro le eventualità di accidenti a persone e guasti alle proprietà altrui, assumendo tutte le responsabilità.

L'Impresa è responsabile dell'esatto adempimento del contratto, della perfetta riuscita dei lavori e delle conseguenze pregiudizievoli che potessero derivare ai medesimi da inosservanza di ordini ricevuti dal Direttore dei lavori, da ritardi nel compimento dei lavori, da malafede e incapacità del personale addetto all'Impresa, quanto per quelli derivanti dalla esecuzione delle opere a norma di legge.

Sarà l'Impresa responsabile dei sinistri che per incuria, malafede ed incapacità del personale fossero per accadere alle persone addette ai lavori e dovrà compensare le medesime dei danni patiti.

L'Impresa terrà rilevato l'appaltante e il Direttore dei lavori da qualunque responsabilità a questa ac-

(6)

collata a termini di legge, e relativo regolamento.

Si dichiara in modo esplicito che i calcoli di stabilità e relative disposizioni esecutive del cemento armato sono lasciate alla responsabilità della ditta assuntrice del lavoro, la quale dichiara a sua volta di accettarla e di fare calcolare ed eseguire dette opere da personale idoneo.

Art. 6 - Tutti i materiali da impiegarsi nei lavori debbono essere di ottima qualità ed esenti da ogni difetto e corrispondente alle normali prescrizioni tecniche. I materiali non corrispondenti alle condizioni contrattuali potranno essere rifiutati dalla Direzione dei lavori a suo insindacabile giudizio, e l'Impresa avrà l'obbligo di asportarli immediatamente dal cantiere.

L'eventuale impiego di materiali di qualità migliore e di lavorazione più accurata e di dimensione maggiore del pattuito, non darà diritto ad alcun aumento nel prezzo del forfait qualunque siano i vantaggi che possono derivare all'opera, salvo il caso che tali differenti materiali siano stati richiesti dalla Cooperativa a tenore degli articoli seguenti:

Art. 7 - L'Impresa è contrattualmente obbligata ad attuare di sua iniziativa ed a suo carico tutti quei provvedimenti necessari per garantire la perfetta

riuscita dell'opera e per prevenire eventuali danni 7)
alle persone ed alle cose, non piena osservanza delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti e future ivi comprese le prescrizioni riguardanti la libera circolazione stradale, l'occupazione del suolo pubblico, l'igiene e l'incolumità pubblica.

Di tutti i danni, quindi, che dovessero verificarsi per colpa e trascuratezza dell'Impresa e di ogni loro conseguenza diretta ed indiretta, sia in persona degli operai addetti alle costruzioni, sia in persona di terzi estranei al lavoro, l'Impresa resterà unicamente responsabile. L'Impresa dovrà pertanto tenere le Cooperative rilevate ed indenne in qualunque tempo e fino alla consegna dello stabile, di ogni ingiunzione dell'Autorità e da ogni pretesa o molestia di terzi a causa delle costruzioni.

La Cooperativa committente esercita l'azione di sorveglianza e di controllo a mezzo della Direzione dei lavori riconosciuta dall'Impresa nella persona dell'Ing. Ratti. A detta Direzione spetta la più ampia facoltà di controllo su tutto quanto riflette l'esecuzione integrale dell'appalto e quella altresì di richiamare l'Impresa alla stretta osservanza del Capitolato ogni qualvolta ne ravvisi

8) la necessità.

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa nominerà un suo incaricato, il quale possa accedere sui lavori per constatarne l'andamento, senza alcun diritto di fare contestazioni e di impartire ordini all'Impresa costruttrice; la quale, a sua volta, consente che un tecnico dell'Istituto mutuante segual'andamento delle costruzioni accertandosi della buona qualità dei materiali impiegati e delle modalità costruttive, si da assicurare all'Istituto mutuante la bontà della costruzione del fabbricato sul quale avrà concesso il mutuo.

La Direzione dei lavori rappresenta la Cooperativa di fronte all'Impresa, e soltanto ad essa Direzione l'Impresa deve rivolgersi per avere ordini o chiarimenti sulle modalità dell'esecuzione dei lavori.

Non è permesso ai soci della Cooperativa l'ingresso in cantiere se non accompagnati dal Direttore dei lavori e detti accessi dovranno essere disciplinati in modo da non arrecare disturbo o intralcio ai lavori e da non creare pericoli ai soci stessi o terzi o danno alle cose.

Nessun ordine potrà essere dato direttamente alla Impresa dai singoli soci o dagli Amministratori della Cooperativa.

Gli eventuali lavori aggiunti o varianti al progetto, desiderati dai singoli soci dovranno da questi ultimi essere richiesti alla Cooperativa, che, sentito il parere della Direzione dei lavori, se riterrà opportuna la concessione, trasmetterà all'Impresa le relative disposizioni per mezzo della Direzione dei lavori.

9)

L'ammontare di tali lavori aggiunti, richiesti dai singoli soci, sarà a loro carico, alle condizioni e prezzi che verranno previamente concordate con la Impresa.

Si deve in ogni caso tener presente che il Direttore dei lavori è il principale responsabile delle opere e quindi deve essere l'unico arbitro in cantiere.

"In caso di eventuali controversie fra la Direzione dei lavori e l'Impresa, questa avrà l'obbligo di uniformarsi immediatamente alle decisioni della direzione stessa, non interrompendo per nessuna ragione i lavori, ma eseguendo le opere secondo le disposizioni che avrà ricevute, salvo ad essa il diritto di elevare le riserve e fare eseguire in contraddittorio le contestazioni che riterrà opportune nel suo interesse. Dette riserve saranno tutte discusse al termine della costruzione in sede di collaudo

10)

provvisorio e in caso di continuata divergenza in sede di collaudo definitivo e se neppure in tale occasione saranno composte, esse verranno rimesse alla decisione degli arbitri in conformità dell'art. 7 del contratto di appalto.

Art. 8 - Il cantiere sarà cintato a cura e spese dell'Impresa e la recinzione sarà costruita in modo da impedire che estranei ai lavori penetrino nel cantiere.

Sarà pure obbligo dell'Impresa la guardiana, sia diurna che notturna del cantiere stesso, rimanendo essa la sola responsabile dei materiali esistenti in cantiere, sia propri, che della Cooperativa, che di terzi.

Art. 9 - Tutte le assicurazioni obbligatorie volute dalla legge per infortuni sul lavoro e per tutte le altre forme di assistenza sociali riguardanti gli operai, e tutto il personale dipendente anche momentaneamente dall'Impresa, saranno ad esclusivo carico della Impresa stessa, la quale dichiara esplicitamente di assumersene e di rilevare da qualsiasi molestia e tale riguardo sia la Cooperativa che i singoli soci e come pure la Direzione dei lavori.

Art. 10 - L'Impresa deve dirigere ed assistere personalmente i lavori per quanto riguarda la loro ma-

teriale e

11)
- teriale esecuzione e farsi rappresentare da persona idonea e ben vista. - A questo incaricato, in assenza dei rappresentanti legali dell'Impresa potrà la Direzione dei lavori rivolgersi per dare disposizioni ed ordini, rimanendo però sempre l'Impresa unica responsabile della loro esecuzione.

Il Direttore dei lavori avrà diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti e degli operai dell'Impresa i quali si rendano responsabili di insubordinazione, di incapacità o mala fede.

L'Impresa assumerà la completa responsabilità a termini di legge, sia nei rapporti della bontà dei materiali adoperati sia nell'impiego dei mezzi d'opera, essendo il Direttore dei lavori rappresentante unicamente degli interessi della Cooperativa e responsabile quindi soltanto per il progetto redatto e per le disposizioni tecniche emanate col presente capitolato, con la descrizione dei lavori e direttamente date in cantiere.

Art. 11 - L'Impresa avrà l'obbligo di sottoporre, prima dell'inizio alla Direzione, i campioni dei materiali che essa intende impiegare, ed in particolar modo dovrà presentare campioni di serramenti, di apparecchi d'igiene per i bagni, i cessi e le cucine,

12) di mattonelle da rivestimento, di marmette per pavimenti ecc.

La Direzione dei lavori si riserva la facoltà di apportare quelle modificazioni che crederà del caso o di rifiutare quei campioni che non ritenesse conformi al presente capitolato e alla signorilità del fabbricato che si devono erigere.

I campioni accettati saranno controdistinti con firme o bolli in modo da essere perfettamente riconoscibili e saranno depositati in cantiere.

Le provviste non conformi al campione accettato saranno rifiutate e dovranno essere immediatamente asportate dal cantiere, ed insindacabile giudizio della Direzione dei lavori.

Art. 12 - Qualora a giudizio della Direzione dei lavori questi non procedessero con la dovuta alacrità o non fossero conformi ai patti contrattuali, è fatta espressa facoltà alla Cooperativa di risolvere in qualunque tempo il contratto con semplice atto di diffida e sotto pena dei danni, avvalendosi dei dispositivi degli art. 340 e 341 della legge sui lavori pubblici - 20 Marzo 1865.

Art. 13 - L'inizio dei lavori avrà luogo previa regolare verbalizzata consegna all'Impresa del cantiere.

Art. 14 - L'Impresa si impegna formalmente di ultimare e rifinire il fabbricato in ogni sua parte in 20 mesi maturati dal giorno della avvenuta consegna del cantiere. (13)

Dopo l'ultimazione dei lavori, la quale verrà constatata su domanda dell'Impresa con apposito verbale, l'Impresa stessa provvederà a suo carico alla perfetta manutenzione delle opere eseguite, sino al collaudo provvisorio del fabbricato.

Non rientreranno in questo obbligo dell'Impresa le riparazioni dei danni causati dagli utenti dello stabile e dagli altri di cui gli utenti debbano rispondere.

Art. 15 - Il collaudo provvisorio sarà fatto entro mesi tre dalla ultimazione del fabbricato, e le constatazioni ad esso relative saranno eseguite dalla stessa Direzione dei lavori in contraddittorio con l'Impresa. L'Impresa avrà l'obbligo nel termine di mesi tre di eseguire tutte le modifiche che saranno state oggetto di osservazioni del collaudo, in modo di dare l'opera completamente ultimata e perfettamente funzionante. Le spese del collaudo sono a carico dell'Impresa costruttrice.

Dopo un anno della ultimazione dei lavori sarà eseguito il collaudo definitivo, il quale avrà per

14) speciale oggetto i serramenti, gli apparecchi di riscaldamento, gli ascensori, gli impianti dell'acqua e tutte quelle altre parti del fabbricato di più facile deterioramento, per le quali occorre che il collaudo si faccia dopo un congruo periodo di uso.

Anche dopo questo collaudo definitivo l'Impresa avrà l'obbligo del rifacimento o della riparazione delle parti eventualmente trovate difettose.

Art. 16 - La consegna del fabbricato alla Cooperativa avverrà subito dopo il collaudo provvisorio.

Art. 17 - In caso di ritardo nella consegna del fabbricato l'Impresa sarà passibile di una multa di lire 1000 (mille) per ogni giorno di ritardo per i primi trenta giorni e di L. 2000 (duemila) al giorno per il periodo successivo al trentesimo giorno, facendosi da parte dell'Impresa dichiarazione din da ora che non saranno richieste nè ammesse scusanti di forza maggiore per nessuna ragione, ritenendosi il periodo di 20 mesi sufficiente alla completa esecuzione dell'opera.

Art. 18 - L'Impresa assume l'appalto a forfait dell'intero fabbricato per il prezzo fissato in contratto e riconosce che tale prezzo è rinumeratore, e per esse conveniente e rappresenta il valore dell'intera opera eseguita a perfetta regola d'arte completa in

ogni suo particolare, avuto riguardo al carattere signorile della costruzione, sia per quanto è esplicitamente convenuto nel presente capitolato e nella massima descrizione dei lavori, sia per quanto non vi sia esplicitamente citato, ma ne formi accessorio necessario. In conseguenza l'Impresa non potrà pretendere dalla Cooperativa aumenti od indennizzi di sorta per aumento dei premi d'assicurazione degli operai e per nuovi dazii sul materiale, perdite varie, scioperi di operai, emigrazione o rarefazione della mano d'opera; epidemia e qualsiasi altro diretto od indiretto anche se causato da forza maggiore, comunemente intesa o per qualsiasi favorevole circostanza che potesse verificarsi dopo la firma del presente contratto e per tutta la durata della costruzione dell'opera di cui trattasi, essendo questo contratto di appalto a totale rischio della impresa assuntrice dell'appalto medesimo. Nel caso in cui durante il corso dei lavori, si verifichi un aumento o diminuzione globale maggiore al 10% dei prezzi della mano d'opera e dei materiali, verrà applicato sulle opere eseguite tre mesi dopo l'accertamento di tali varianti di prezzo, il ribasso o l'aumento verificatosi con preavviso di tre mesi della parte interessata.

I materiali esistenti in cantiere o già ordina-

16) ti dall'Impresa non subiranno revisione di prezzo.

Art.19 - Sarà in facoltà della Direzione dei lavori di ordinare modificazioni od aggiunte al forfait; ma in questo caso si dovrà preventivamente fissare di accordo con l'Impresa il maggiore costo relativo alla aggiunta od alla modificazione o il relativo ordine dovrà essere dato alla Impresa per iscritto facendo in esso menzione del prezzo convenuto o delle modalità concordate per suo pagamento.

Nessuna variante o maggior lavoro che non risulti da ordine scritto dalla Direzione dei lavori col relativo prezzo fissato, potrà essere riconosciuto all'Impresa. I lavori non ordinati e riconosciuti regolarmente dovranno ritenersi eseguiti a totale rischio e spese dell'Impresa.

Art. 20 - Nel prezzo di cui all'art. 18 si intendono compresi tutti indistintamente gli oneri della costruzione ed ogni altro onere risultante dal presente capitolato salvo l'importo del terreno e gli oneri relativi al mutuo, i quali saranno a carico direttamente della cooperativa.

Sono anche a carico della Cooperativa le spese per la redazione dei progetti e i loro sviluppi in ogni particolare, quelli per la Direzione dei lavori, le eventuali spese per perizie e controlli dell'I-

stituto mutuante nel corso dei lavori; mentre sono

17)

a carico dell'Impresa le spese per i collaudi μ e

per qualunque altro titolo dipendente dalla costru-

zione stessa e inerente alla sua gestione, comprese

le spese di diritto di transito, magazzinaggio, tra-

sporti e simili i quali possono essere le varianti

alle loro vigenti tariffe.

Si premette che in seguito a trattative corse dalle parti sottoscritte, nei rispettivi nomi e qualità si è stipulato quanto segue:

Art. 1

La Cooperativa Salvatore D'Amelio fra Magistrati della Corte di Cassazione del Regno dichiara che aveva stipulato con l'Impresa Ferri Premoli Bencini un contratto in data 26 luglio 1930 reg. in Roma il 26 luglio 1930, mediante il quale concedeva a detta Impresa in appalto la costruzione ^{del} fabbricato da costruire su terreno proprio compreso fra la Piazza Mazzini, Via Oslevia, Via Sabotino e Frieri Paolucci de' Calboli, in Roma in conformità del progetto redatto dall'Ing. Piero Marietti, approvato dalla Commissione Edilizia del Governatorato di Roma, in data 7 marzo 1930:

a gran inadempimento contrattuale. La Cooperativa - previa diffida -
Che in seguito l'Impresa suddetta ha chiesto la risoluzione ~~del contratto, chiedendo il rimborso delle opere utili eseguite ed dell'impianto del cantiere compresi gli approvvigionamenti/~~
ha ripreso dalla suddetta Impresa la consegna del cantiere

Art. 2

La Cooperativa concede in appalto la costruzione del fabbricato di cui sopra all'Impresa ("Soc. An. Cementi Armati e Costruzione Ing. Antonio Garboli", e per questa l'Ing. Garboli sottoscrive il presente atto accettando le condizioni che seguono.

La Cooperativa rappresentata dal suo Consiglio di Amministrazione, e per esso dal suo Presidente S.E. Achilli Nucci Avv. Generale della Corte di Cassazione del Regno e del Senato, e dal suo Amministratore Delegato Comm. Generale Ing. Eugenio Lebrun addi-

viene alla stipula del presente atto in forza ~~della~~ ~~XXXXXXXXXX~~
di deliberazione, del Consiglio di Amministrazione del ^{16-XII} ~~27 aprile~~
~~del corr. anno.~~ *2 Gennaio 1931*

Il domicilio legale della Cooperativa è stabilito per tutto quanto concerne il presente atto in Roma, Piazza Mazzini, presso il Cantiere di costruzione Ufficio di Segreteria.

Il domicilio dell'Impresa è stabilito in Roma presso gli uffici dell'Impresa in Via Torsè 90, e l'Ing. Garboli s'intenderà il rappresentante legale dell'Impresa a tutti gli effetti di legge.

Il Direttore dei Lavori rappresentante della Cooperativa per tutto ciò che concerne i rapporti tecnici, è il Sig. Ing. Vittorio Ratti, il cui domicilio legale è stabilito presso la Cooperativa appaltante. Egli potrà farsi coadiuvare da altre persone ma la rappresentanza della Cooperativa di fronte all'Impresa sarà a lui esclusivamente riconosciuta.

Art. 3

L'opera è appaltata a forfait, come si suol dirsi e chiersi in mano, cioè ultimata in ogni sua parte ed accessori, costituente un fabbricato di signorile abitazione secondo quanto è stabilito nell'annesso capitolato e relativa descrizione dei lavori.

Art. 4

Il prezzo dello intero appalto è stabilito in ragione di lire... *124...* a metro cubo, vuoto per pieno da misurarsi sulle superficie della costruzione al livello del piano stradale (esclusa la superficie dei cortili, ed inclusa quella delle chiostrine) moltiplicata per l'altezza tra il marciapiede e le linee di gronda, ~~per la copertura completa dei cortili~~ *Tu tale prezzo è compreso la copertura e l'illuminazione completa dei cortili, garage, e tutto quanto risulta dal progetto approvato in data 7 Marzo 1930*

Tale prezzo sarà convertito in cifre globale applicandolo alla cubatura dell'edificio calcolata nel modo anzidetto sul progetto approvato e reso esecutivo dalla Competente Autorità Governatoriale, con le varianti risultanti dal capitolato speciale.

I lavori dovranno essere iniziati in conformità delle disposizioni del capitolato speciale (art.13) e proseguiti senza interruzioni e con ogni solerzia in modo che la ultimazione del fabbricato avvenga non oltre il 30 giugno 1932 (millevonecentotrandue) perchè così pattuito.

Art.5

Il pagamento dei lavori verrà effettuato all'Impresa nel modo che segue:

A) Per una prima parte, e cioè per L. 2.470,000,- (lire duemilioni=quattrocentosettantamila) con versamenti in contanti effettuati dalla Cooperativa in cinque rate uguali, dell'importo di L.495.200, - (lire quattrocentovonantacinquemila duecento) ciascuna di cui la prima rate scadrà nel quindicesimo giorno successivo a quello in cui verrà fatta constatare dalla Impresa la ultimazione del getto della platea di fondazione in cemento armato della fabbrica.

La seconda rate quando il fabbricato abbia raggiunto la costruzione del terzo solcio.

La terza rate quando il fabbricato sia coperto tanto dal tetto, che dal solcio della terrazza.

La quarta rata quando gli stucchi e gli intonaci siano ultimati del terzo solaio in su;

La quinta rata quando sia ultimata la fornitura dei serramenti e la collocazione in opera dei pavimenti.

(*) B) per la seconda parte a mezzo di un mutuo fondiario di L. 9.000.000.- (nove milioni) promesso dalla Direzione Generale del Monte dei Paschi con le modalità che saranno specificate al seguente art.6.

L'Impresa preso atto che la Cooperativa ha già pagato al Governatorato di Roga la prima rata del prezzo del terreno nella somma di L. 700.000.- circa, si obbliga di pagare allo stesso Governatorato nella vece della Cooperativa la seconda e la terza rata del terreno stesso in L. 700.000.- circa ciascuna, di cui la seconda il giorno successivo alla firma del contratto e la terza nel mese di dicembre 1932 oltre gli interessi decorsi per le rispettive dilazioni, sostituendo così la Cooperativa e sollevandola da ogni molestia e spesa a riguardo.

L'eventuale residuale credito dell'impresa⁽¹⁾ sarà alla stessa corrisposto in cinque rate uguali annue di cui la prima verrà pagata entro un anno dalla data del verbale di consegna del fabbricato, e le altre successivamente a distanza di un anno ciascuna.

~~La prima rata sarà~~ (1) determinata dal forfait e dagli eventuali lavori e spese extra forfait di carattere generale

(+) Resta espressamente convenuto che alla prima rata saranno pagate Lire 225.200 anziché Lire 495.200 tenute che per questo motivo aumentato le rate successive

è interessi costui, dedotti gli accenti di cui si due prece-
denti paragrafi (a e b) verrà garantita dalla Cooperativa alle
Imprese con la concessione di una seconda ipoteca sugli apparta-
menti, subito dopo quella dell'Istituto mutuante e ~~solidata con~~
~~placante entro cinque anni a partire dalle date del verbale di~~
~~consegna del fabbricato, salvo quanto disposto al successivo p-~~
~~rago 5 (c).~~

Il presente come al contratto. Luni

1203

Si premette che in seguito a trattative corse dalle parti sottoscritte, nei rispettivi nomi e qualità si è stipulato quanto segue:

Art.1

La Cooperativa Salvatore D'Amelio fra' Magistrati della Corte di Cassazione del Regno dichiara che aveva stipulato con l'Impresa Ferri Premoli Bencini un contratto in data 26 luglio 1930 reg. in Roma il 28 luglio 1930, mediante il quale concedeva a detta Impresa in appalto la costruzione ^{del} fabbricato da costruire su terreno proprio compreso fra la Piazza Mazzini, Via Oslavia, Via Sabotino e Focheri Paolucci de' Calboli, in Roma in conformità del progetto redatto dall'Ing. Piero Marietti, approvato dalla Commissione Edilizia del Governatorato di Roma, in data 7 marzo 1930:

a gran inadempimento contrattuale la Cooperativa - peria diffida -
ha ripreso dalla suddetta Impresa la consegna del cantiere
del contratto, chiedendo il rimborso delle opere utili eseguite ed del' impianto del cantiere compresi gli approvvigionamenti/

Art. 2

La Cooperativa concede in appalto la costruzione del fabbricato di cui sopra all'Impresa (Soc. An. Cementi Armati e Costruzione Ing. Antonio Garboli, e per questa l'Ing. Garboli sottoscrive il presente atto accettando le condizioni che seguono.

La Cooperativa rappresentata dal suo Consiglio di Amministrazione, e per esso dal suo Presidente S.E. Achilli Nucci Avv. Generale della Corte di Cassazione del Regno e del Senato, e dal suo Amministratore Delegato Comm. Generale Ing. Eugenio Lebrun addi-

viene alla stipula del presente atto in forza ~~della~~ ~~preziosa~~
di deliberazione, del Consiglio di Amministrazione del ~~27 aprile~~
~~del corr. anno. 2 Gennaio 1931~~

Il domicilio legale della Cooperativa è stabilito per tutto quanto concerne il presente atto in Roma, Piazza Mazzini, presso il Cantiere di costruzione Ufficio di Segreteria.

Il domicilio dell'Impresa è stabilito in Roma presso gli uffici dell'Impresa in Via Torsè 90, e l'Ing. Garboli s'intenderà il rappresentante legale dell'Impresa a tutti gli effetti di legge.

Il Direttore dei Lavori rappresentante della Cooperativa per tutto ciò che concerne i rapporti tecnici, è il Sig. Ing. Vittorio Ratti, il cui domicilio legale è stabilito presso la Cooperativa appaltante. Egli potrà farsi coadiuvare da altre persone ma la rappresentanza della Cooperativa di fronte all'Impresa sarà a lui esclusivamente riconosciuta.

Art. 3

L'opera è appaltata a forfait come si suol dirsi a chiavi in mano, cioè ultimata in ogni sua parte ed accessori^a costituente un fabbricato di signorile abitazione secondo quanto è stabilito nell'annesso capitolato e relativa descrizione dei lavori.

Art. 4

Il prezzo dello intero appalto è stabilito in ragione di lire..... 124 a metro cubo, vuoto per pieno da misurarsi sulla superficie della costruzione al livello del piano stradale (esclusa la superficie dei cortili, ed inclusa quella delle chiostrine) moltiplicata per l'altezza tra il marciapiede e le linee di ~~fondazione~~ ^{In tale prezzo è} ~~compresa~~ ^{compresa} la ~~copertura~~ ^{copertura} ~~completa~~ ^{completa} di cortili, garage, e tutto quanto risulta dal progetto approvato in data 7 Marzo 1930.

Tale prezzo sarà convertito in cifra globale applicandolo alla cubatura dell'edificio calcolata nel modo anzidetto sul progetto approvato e reso esecutivo dalla Competente Autorità Governatoriale, con le varianti risultanti dal capitolato speciale.

I lavori dovranno essere iniziati in conformità delle disposizioni del capitolato speciale (art.13) e proseguiti senza interruzioni che con ogni solerzia in modo che la ultimazione del fabbricato avvenga non oltre il 30 giugno 1932 (*ventisei mesi dalla data della* ~~millevonecento-~~ ~~trandue) perchè così pattuito.~~ *firma del contratto Verbale*

di consegna del cantiere

Art.5

Il pagamento dei lavori verrà effettuato all'Impresa nel modo che segue:

A) Per una prima parte, e cioè per L. 2.470,000,- (lire duemilioni-
quattrocentosettantamila) con versamenti in contanti effettuati dalla
Cooperativa in cinque rate uguali, dall'importo di L.495.200, -
(lire quattrocentovonantacinquemila duecento) ciascuna di cui la
prima rata scadrà nel quindicesimo giorno successivo a quello in cui
verrà fatta constatare dalla Impresa la ultimazione del getto del-
la platea di fondazione in cemento armato della fabbrica.

La seconda rata quando il fabbricato abbia raggiunto la
costruzione del terzo solaio.

La terza rata quando il fabbricato sia coperto tanto dal
tetto, che dal solaio della terrazza.

La quarta rata quando gli stucchi e gli intonaci siano ultimati dal terzo solaio in su;

La quinta rata quando sia ultimata la fornitura dei serramenti e la collocazione in opera dei pavimenti.

(4) B) per la seconda parte a mezzo di un mutuo fondiario di L. 9.000.000.- (nove milioni) promesso dalla Direzione Generale del Monte dei Paschi con le modalità che saranno specificate al seguente art.6.

Il mutuo coprirà per 50 milioni contratto
L'Impresa preso atto che la Cooperativa ha già pagato al Governatorato di Roma la prima rata del prezzo del terreno nella somma di L. 700.000.- circa, si obbliga di pagare allo stesso Governatorato nella vece della Cooperativa la seconda e la terza rata del terreno stesso in L. 700.000.- circa ciascuna, di cui la seconda il giorno successivo alla firma del contratto e la terza nel mese di dicembre 1932 oltre gli interessi decorsi per le rispettive dilazioni, sostituendo così la Cooperativa e sollevandola da ogni molestia e spesa a riguardo.

La somma della Cooperativa sarà di 1.400.000
Le somme per le rate del mutuo saranno di 1.400.000
L'eventuale residuale credito dell'impresa⁽¹⁾ sarà alla stessa corrisposto in cinque rate uguali annue di cui la prima verrà pagata entro un anno dalla data del verbale di consegna del fabbricato, e le altre successivamente a distanza di un anno ciascuna.

~~D) - Dette somme residue, (1) determinate dal forfait e dagli eventuali lavori e spese extra forfait di carattere generale~~

(1) Resta spettante a carico della prima rata saranno pagate lire 225.200 avute lire 495.200 pure da pagarsi entro le rate successive quando già la Coop pagate 2

che verrà defalcata dal pagamento dovuto all' ^{importo} impresa estromessa per conto della Cooperativa per i lavori utilerizzabili eseguiti da detta impresa.

La Cooperativa pagherà inoltre direttamente la tassa per il dazio consumale dei fabbricati, il cui importo verrà però dedotto dal prezzo di L. 124 a me fino alla concorrenza d'anno di L. 4,75 a me vuoto per pieno.

e interessi maturari, dedotti gli acconti di cui ai due precedenti paragrafi (a e b) verrà garantita dalla Cooperativa alla Impresa con la accensione di una seconda ipoteca sugli appartamenti, subito dopo quella dell'Istituto mutuante ~~e saldata completamente entro cinque anni a partire dalle date del verbale di consegna del fabbricato, salvo quanto disposto al successivo paragrafo (c).~~

per il rimanente vedi contratto Terzo

*Le somme in parte detto residuo saranno
pure destinati i proventi riservati all'im-
presa * (V. pag. 3^a n. 1) da ^{la} della vendita*

Remissione premi!

CONTRATTO GARBOLI

Si premette che in seguito a trattative corse dalle parti sottoscritte, nei rispettivi nomi e qualità si è stipulato quanto segue :

Art. 1

La Cooperativa "Salvatore D'AMELIO" fra i Magistrati della Corte di Cassazione del Regno dichiara che aveva stipulato con l'Impresa Ferri, Premoli, Bencini un contratto in data 26 luglio 1930 Reg°. in Roma il 28 luglio 1930, mediante il quale concedeva a detta Impresa in appalto la costruzione del fabbricato da costruire su terreno proprio compreso fra la Piazza Mazzini, Via Oslavia, Via Sabotino e Fulcieri Paolucci de' Calboli, in Roma, in conformità del progetto redatto dall'Ing. Piero Marietti, approvata dalla Commissione Edilizia del Governatorato di Roma, in data 7 marzo 1930.

a gravi inadempimenti contrattuali - la Cooperativa - previa diffida -
 Che in seguito ~~l'Impresa suddetta ha chiesto la risoluzione del contratto, chiedendo il rimborso delle opere utili eseguite e dello impianto del cantiere compresi gli approvvigionamenti.~~
ha ripreso dalla suddetta Impresa la consegna del cantiere

Art. 2

La Cooperativa concede in appalto la costruzione del fabbricato di cui sopra all'Impresa (Soc. An. Cementi Armati e Costruzione Ing. Antonio Garboli, e per questa l'Ing. Garboli sottoscrive il presente atto accettando le condizioni che seguono .

La Cooperativa, rappresentata dal suo Consiglio di Amministrazione, e per esso dal suo Presidente S.E. Achille Nucci Avvocato Generale della Corte di Cassazione del Regno e del Senato, e dal suo Amministratore Delegato Comm. Generale Ing. Eugenio Lebrun addiviene alla stipula del presente atto in forza di deliberazione del Consiglio di Ammi-

Il domicilio legale della Cooperativa è stabilito per tutto quanto concerne il presente atto in Roma, Piazza Mazzini, presso il Cantiere di costruzione Ufficio di Segreteria.

Il domicilio della Impresa è stabilito in Roma presso gli Uffici della Impresa in Via Tirso 90, e L'Ing. Garboli si intenderà il rappresentante legale della Impresa a tutti gli effetti di legge.

Il Direttore dei Lavori rappresentante della Cooperativa per tutto ciò che concerne i rapporti tecnici, è il Signor Ing. Vittorio Ratti, il cui domicilio legale è stabilito presso la Cooperativa appaltante. Egli potrà farsi coadiuvare da altre persone ma la rappresentanza della Cooperativa di fronte alla Impresa sarà a lui esclusivamente riconosciuta.

Art. 3

L'opera è appaltata a forfait come suol dirsi a chiavi in mano, cioè ultimata in ogni sua parte ed accessori costituente un fabbricato di signorile abitazione secondo quanto è stabilito nell'annesso capitolato e relativa descrizione dei lavori.

Art. 4

Il prezzo dello intero appalto è stabilito in ragione di L. ¹²⁴.... a metro cubo, vuoto per pieno da misurarsi sulla superficie della costruzione al livello del piano stradale (esclusa la superficie dei cortili coperti, ed inclusa quella delle chiostrine) moltiplicata per

l'altezza tra il marciapiede e le linee di gronda, ^{In tale caso è compresa} ~~compresa la copertura~~ ^{la copertura e l'attivazione completa dei cortili, garage, e tutto quanto risulta dal progetto} ~~comprensiva~~ ^{per un valore di L. 124.000.000} ~~comprensiva~~

^{è tutto approvato con data 7 Marzo 1930} Tale prezzo sarà convertito in cifra globale applicandolo alla cubatura dell'edificio calcolata nel modo anzidetto sul progetto approvato e reso esecutivo dalla competente Autorità Governatoriale,

con le varianti risultanti dal capitolato speciale.

I lavori dovranno essere iniziati in conformità delle disposizioni del capitolato speciale (articolo 13) e proseguiti senza interruzioni con ogni solerzia in modo che la ultimazione del fabbricato avvenga non oltre il 30 giugno 1932 (millenocentotrentadue) perchè così pattuito.

Art. 5

Il pagamento dei lavori verrà effettuato all'Impresa nel modo che segue:

*A) Per una prima parte, e cioè per L. 2.670.000 (lire due
) con versamenti in contanti effettuati dalla
 Cooperativa in cinque rate uguali, dell'importo di L. 495.000
 (lire) ciascuna di cui la prima rata scadrà nel
 quindicesimo giorno successivo a quello in cui verrà fatta
 constatare dalla Impresa la ultimazione del getto della
 platea di fondazione in cemento armato della fabbrica.*

La seconda rata quando il fabbricato abbia raggiunto la costruzione del terzo solaio.

La terza rata quando il fabbricato sia coperto tanto dal tetto, che dal solaio della terrazza.

La quarta rata quando gli stucchi e gli intonaci siano ultimati dal terzo solaio in su.

La quinta rata quando sia ultimata la fornitura dei serramenti e la collocazione in opera dei pavimenti.

Resta espressamente convenuto che alla prima rata saranno pagate
 lire ... *2.150.000* anzicchè lire *495.200* senza
 che per questo restino aumentate le rate successive.

B) per la seconda parte a mezzo di un mutuo fondiario di L.9.000.000 *circa* (nove milioni) promesso dalla Direzione Generale del Monte dei Paschi con le modalità che saranno specificate al seguente articolo 6 .

L'Impresa, preso atto che la Cooperativa ha già pagato al Governatorato di Roma la prima rata del prezzo del terreno nella somma di lire 700.000 circa, si obbliga di pagare allo stesso Governatorato nella vece della Cooperativa la seconda e la terza rata del terreno stesso in L.700.000 circa ciascuna, ~~più gli interessi~~, di cui la seconda il giorno successivo alla firma del contratto e la terza nel mese di dicembre 1932 oltre gli interessi decorsi per le rispettive dilazioni, sostituendo così la Cooperativa e sollevandola da ogni molestia e spesa a riguardo .

C) L'eventuale residuale credito della ^{Impresa (1)} ~~Cooperativa~~ sarà alla stessa corrisposto in cinque rate uguali annue di cui la prima verrà pagata entro un anno dalla data del verbale di consegna del fabbricato, e le altre successivamente a distanza di un anno ciascuna .

D) Detta somma residuale, ~~determinata~~ ^{determinata} dal forfait e dagli eventuali lavori e spese extra forfait di carattere generale e interessi maturati, dedotti gli acconti di cui ai due precedenti paragrafi (a e b) verrà garantito dalla Cooperativa alla Impresa con la accensione di una seconda ipoteca sugli appartamenti, subito dopo quella dello Istituto mutuante ~~è saldata completamente entro cinque anni a partire dal~~ ~~la data del verbale di consegna del fabbricato, salvo quanto disposto~~ ~~al successivo paragrafo (e) .~~

Clausola rendite fissa contrattuale all'art. 6.